

## TORNATA DEL 30 MARZO 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Urgenza richiesta dal Senatore Miraglia sulla petizione N. 4304, concessa — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Appunti e considerazioni del Senatore Audiffredi — Considerazioni e proposte del Senatore Scialoia — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta, e continuazione delle considerazioni del Senatore Scialoia — Mozione d'ordine del Senatore Poggi — Dichiarazione del Senatore Scialoia — Presentazione di un progetto di legge — Riserva del Senatore Porro — Osservazioni sulla proposta Scialoia dei Senatori Cambray-Digny, Poggi, del Relatore e del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4304. Isaia Longo, Cancelliere della Corte di Appello delle Puglie domanda che venga data al R. Decreto 16 febbraio 1862, N. 469, l'interpretazione nel senso che sia loro computato valido un periodo di servizio contestato da decisione della Corte dei Conti.

N. 4305. Il Sindaco del Municipio di Genova fa istanza perchè fra i provvedimenti annunziati dal Ministro delle Finanze per il pareggio del Bilancio, venga respinto come dannoso ed ingiusto quello di togliere ai Comuni ed alle Province la facoltà di sovrainporre centesimi addizionali sulla tassa della ricchezza mobile.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza la petizione N. 4304 per gravi ragioni che interessano molti funzionarii.

**Presidente**. Chiedo al Senato se ammette l'urgenza chiesta dal Senatore Miraglia.

Chi l'ammette, voglia sorgere.

(Approvato).

Fa omaggio al Senato, il Prefetto di Cosenza, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria del 1868.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

**Presidente**. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale del progetto di legge per l'esazione delle imposte dirette.

La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Io non mi prefiggo di prendere a completo esame il soggetto vastissimo che si presenta alla vostra discussione.

Ma tale è l'importanza della materia che trattiamo, che io dovetti vincere la timidezza mia naturale, per dirvi quelle poche ragioni che mi sembrano concludenti ad illuminare un voto, il quale io credo debba essere della massima gravità, della massima importanza nelle circostanze difficili che noi attraversiamo. Dico difficili, perchè voi sapete che il ramo finanziario è quello che maggiormente lascia a desiderare nel nostro ordinamento civile.

Molto abbiamo fatto, abbiamo fatto direi l'incredibile nell'interesse della Nazione.

Abbiamo unificati in pochi anni tutti i rami delle diverse Amministrazioni: abbiamo dato all'Italia unità di codici, unità di amministrazione, unità d'armata, unità di sentimento nazionale, insomma abbiamo fatto progredire l'edifizio in modo che credo soddisfacente al di là di quanto si poteva attendere.

Ma una parte è rimasta addietro, quella delle finanze e delle imposte.

Sicuramente nel fare ciò che abbiamo fatto, molto si aveva da spendere, molto si doveva largheggiare; non si doveva calcolare al minuto per soddisfare i

maggiori bisogni dei paesi, che si sono affratellati per costituire l'unità nazionale.

Il ramo delle imposte, dirò meglio, delle esazioni che prima funzionava discretamente in ogni parte d'Italia, ora lascia molto a desiderare! Se ne sentono lagni in ogni parte.

Giustamente il Ministro chiede d'urgenza qualche deliberazione: l'urgenza sicuramente vi è, e noi dobbiamo provvedere; ma per quanto urgente sia questa legge, essa è di tale gravità, da meritare le maggiori vostre considerazioni nella redazione degli articoli.

Già il Ministero ha sentito la luminosa Relazione fatta dalla Commissione del Senato: essa è entrata in gravissime considerazioni, tali che io, lo dico schiettamente, fui condotto a sperare, che riuscissero a determinare il Ministro ad entrare in quella via di modificazioni che gli era indicata.

Ma no! Sempre l'urgenza, l'urgenza spingente, l'urgenza che richiede una risoluzione immediata: ciò sempre si chiese al Senato! Ma il Senato, quando le leggi sono gravi, il Senato sa arrestarsi per riflettere quali siano i provvedimenti che meglio si attagliano al bisogno.

Sicuramente molte leggi abbiamo fatte; ma considerate, o Signori, che queste leggi le quali per necessità dovevano essere un po' precipitate onde provvedere ai bisogni del tempo, queste leggi, dico, lasciano ancora molto a desiderare.

In fatti, noi dobbiamo ancora completare e regolarizzare quel grand'edifizio che abbiamo innalzato.

Nel ramo delle imposte, che è quello che tocca tutte le popolazioni, voi vedete, quanti accrescimenti noi siamo stati obbligati di fare; quanti sacrificii abbiamo dovuto imporre ai contribuenti, e specialmente alla classe possidente, per poter sopperire ai grandi bisogni delle nostre Finanze.

La classe possidente, quella che realmente si può dire, ch'è la patriottica insigne dell'Italia, quella che si è associata al movimento nazionale con anima e calore, e con piena convinzione, quella classe possidente, noi la trattiamo alcune volte piuttosto senza riguardi. --- Sacrificii e sempre sacrificii; sacrificii persino nel ramo della giustizia, che oramai per essa è diventata anche un'illusione, perchè divenuta tanto costosa, che non l'ottengono, o dirò meglio, non è adatta che alle persone più facoltose.

Ebbene, questa classe possidente ora è tormentata dall'irregolarità dell'esazione delle imposte, ed io vi posso dire per esperienza propria, che anche nelle nostre antiche province, dove funzionava un sistema se non perfetto, almeno regolato, ove quasi non c'era esempio di esattori che fuggissero, o di esazioni illecite, e dove pochissimi erano i casi di repressione contro esattori per abuso di potere, ora anche in Piemonte il sistema delle esazioni non cammina più regolarmente; e vi dirò che cosa è successo dal 1860 in poi.

I diversi Ministeri che si sono succeduti erano preoccupati sempre da questioni della maggiore importanza; molti nuovi impiegati entrarono ne' varii Ministeri, e questi non sempre avevano esperienza o capacità speciale; non potevano dare garanzia morale sufficiente per diversi gradi che occupavano; che cosa ne avvenne? Ne avvenne che il ramo dell'imposta rimanesse trascurato.

La molteplicità delle imposte fu causa che la pubblicazione dei ruoli è stata ritardata a segno, che gli esattori non sapevano quanto dovessero esigere.

Venivan da Firenze sollecitazioni calzanti per le esazioni, quasiché il nostro paese fosse renitente a sacrificii. No, o Signori, i contribuenti da noi hanno sempre pagato, e pagano ancora.

Io non credo che le cifre accennate dall'onorevole Senatore Digny, corrispondano al vero; è cosa di fatto che molti esattori nelle nostre province hanno esatto molto al di là di quello che dovevano esigere; per cui si dovettero far restituzioni ai contribuenti; alcuni esattori, per troppo zelo, arrivarono al segno di esigere quasi la imposta duplicata, ma altri invece trascuravano le esazioni, e quando venne il cumulo dei tre anni, gli arretrati furono considerevoli da aggravare in modo straordinario i contribuenti.

Io stesso fui gravato di somme ragguardevoli, come arretrati benchè avessi sempre pagato quanto mi fu richiesto.

Il Senatore Vacca vi diceva ieri, che oramai era necessario che il Governo si assicurasse anche dell'opinione politica degli esattori, perchè questi non abusassero della loro posizione a danno dei contribuenti.

Quando il Governo è costretto ad aggravar tanto le imposte, contrae il dovere di esigerle coi maggiori riguardi possibili per non disgustare i contribuenti.

Questo è lo scopo che vogliamo raggiungere.

Ma si presenta la questione del modo di esigerle: ne sarà dato carico ai Comuni ovvero ad impiegati governativi?

Questa è una delle più gravi questioni che si affacciò alla Commissione del Senato.

L'esazione per appalto è parso che fosse un sistema accettabile.

Il Governo Francese l'aveva prima della rivoluzione; in altri paesi dove era questo sistema, fu abolito.

La Francia che ora è il paese più regolare in fatto di amministrazione, ha adottato gli esattori parziali e quelli generali che sono impiegati governativi, persone cioè che danno guarentigie in capitali d'assicurazione, e prove di capacità.

Non è vero che con la complicazione che abbiamo d'imposte, sia cosa facile a chiunque abbracciare la carriera di percettori.

Io credo poco probabile che una persona nuova, una persona onesta si sobbarchi a quest'incarico. Chi sarà? qualcuno che spera guadagni illeciti, giacchè

non vi ha molta difficoltà ad esigere più di quello che è dovuto.

Considerate, o Signori, a qual grado infimo si trova, per un altro lato, l'istruzione in Italia.

Noi abbiamo forse i 2/3 dei contribuenti che non sanno nè leggere, nè scrivere. Mi sono trovato io stesso al banco dell'esattore quando veniva di questa povera gente la quale domandava all'esattore ciò che doveva pagare: si vedeva che quella gente aveva confidenza nella moralità dell'impiegato che aveva questo difficile incarico; ma questo impiegato, se non era onesto, con le tante complicazioni, aveva mezzo di avvantaggiare la sua posizione. Infatti quante irregolarità non sono avvenute per mancanza di moralità di questi esattori? E cosa si è ottenuto quando era ben constatata l'irregolarità dell'esazione? Una traslocazione, e questa era la pena che si dava, a chi? Ad un ladro a cui la legge accordava i mezzi legali di conculcare la povera gente; cioè a persona che meriterebbe le pene più gravi del nostro codice.

Or bene, ci si propone di adottare il sistema degli appalti, e ci si dice, per esempio, che la Lombardia è il paese che si trova meno arretrato nel pagamento delle imposte.

Nello scopo anzidetto, è ben certo che con i mezzi che accorda la legge, questo sistema sarebbe giusto: ma faccio considerare che noi dobbiamo tenere in gran conto la situazione delle popolazioni e della maggioranza dei contribuenti, i quali non hanno garanzie sufficienti, perchè non si paghi più di quello che è dovuto.

Prima, i ruoli dei contribuenti erano custoditi per doppio originale nelle segreterie comunali, ove i contribuenti potevano verificare quanto loro spettasse.

Ora questa garanzia non si ha più: se il contribuente va dal Segretario comunale, questi gli dice, io non ho i ruoli, non posso aiutarvi in nessuna maniera. Un povero contadino che dovrà pagare due, tre, cinque franchi, insomma una quota minima d'imposta: deve andare dal verificatore delle tasse per sapere se sia giusta la domanda che gli è fatta dall'esattore; certamente non lo fa. Di più, gli si danno delle bollette volanti che egli è obbligato di custodire per diversi anni, perchè si è fatta la ricapitolazione di tre anni d'imposte, prima che si sapesse il vero contributo spettante ad ogni contribuente. Ciò ha prodotto la maggior confusione. Sicuramente questo stato di cose non è tollerabile, ha bisogno di essere corretto.

Quest'esattore dovrà essere impiegato regio, o no? Io dico sinceramente, che non lo vorrei impiegato regio nè governativo, vorrei che fosse un impiegato provinciale. E perchè provinciale? Perchè cade sotto la sorveglianza delle persone che sono del luogo; non vorrei che un esattore il quale ha abusato della sua posizione, potesse essere traslocato in altra parte del Regno, e che facesse la sua carriera come se nulla fosse.

Se l'esattore fosse un impiegato nominato dal Pre-

fetto della provincia, dovrebbe dare una cauzione, ed è ben certo che quest'impiegato temerebbe i rimproveri de' superiori e farebbe il suo dovere. Perciò io opino che l'esattore delle imposte debba essere un impiegato provinciale.

Noi possiamo accentrare il Governo, se volete, ma accentrare l'amministrazione non è possibile, perchè ormai si è veduto che i reclami al centro sono troppo difficili, e non ottengono soddisfazioni di sorta. Infatti da Firenze o dalla capitale qualunque non si può bene amministrare. L'amministrazione deve essere locale, deve avere il controllo delle Autorità locali; così è in Francia, e così è in tutti i paesi, ove si osservano le leggi, ove sta a cuore la regolarità dell'Amministrazione.

Ora passo ad un'altra quistione, quella dello scosso pel non riscosso.

Quando si stabilisse una tal condizione per gli esattori, io non dirò, come dicevano alcuni onorevoli Senatori nella seduta di ieri, che vi è da temere che non si presentino concorrenti all'appalto, anzi io credo che si presenteranno, ma saranno forse persone nelle quali difficilmente si potrà riporre una grande fiducia; la concorrenza farebbe ribassare l'agio dell'esazione e ciò sarebbe forse a vantaggio delle finanze, ma badate bene che aprite la porta alla immoralità per cui anche le persone meno oneste sarebbero quelle che aspirerebbero a questo impiego.

Voi, o Signori, sapete meglio di me, che nelle province Napolitane, prima che vi si costituisse il Governo italiano, vi erano appaltatori che pagavano al Governo un premio onde ottenere il loro impiego, premio che onestamente non avrebbero potuto pagare, perchè non era bilanciato da un corrispettivo di utile ricavato dalle loro funzioni, epperò gli appaltatori comperavano il diritto di taglieggiare, di tormentare i contribuenti.

Ebbene, o Signori, è più o meno in questa via, che si vuole che c'innoltriamo ora noi. Perciò io con tutte le mie forze mi oppongo alla proposta di appalto, come fece l'onorevole Senatore Caccia nella luminosa Relazione che ha presentato al Senato.

Si tratta di dare una garanzia ai contribuenti. Ebbene, io non la credo difficile cosa: vorrei che ogni contribuente fosse munito di un piccolo libretto in cui l'esattore stendesse la quitanza, acciocchè si sapesse i pagamenti che si sono fatti nelle varie epoche dell'anno. È tanta e tale la molteplicità delle imposte, che accadrà ad ogni momento di dover fare reclami. È successo anche a me questo inconveniente, non avendo io residenza fissa: sanno, per esempio, che sono partito, mi mandano le bollette di pagamento, queste bollette mi sono ritardate, e il pagamento non essendo eseguito, sono condannato nelle spese.

Se ogni contribuente avesse questo libretto, allora egli andrebbe a fare dei pagamenti a conto; alla fine dell'anno l'esattore liquida e può dire: il vostro importo è questo, il vostro debito è saldato, ovvero mi dovete

tal somma e così via via. Ciò potrà ancora accadere se l'esazione si facesse anche per intervento del Comune, perchè abbiamo bisogno che i Comuni si etichino anche alla vita politica.

Se vi fosse in ciascun Comune il doppio dei ruoli in cui è fissato il contributo di ogni contribuente, il contadino che non sa leggere, prima di andar dall'Esattore, andrebbe dal Segretario comunale a riconoscere l'importo del suo debito.

Voi sapete, che i Verificatori delle tasse con la molteplicità degli affari che hanno, sono tanto occupati, da non potere assolutamente dare udienza a tutte le persone che vengono al loro ufficio.

Un povero contadino va da un esattore e dice: Favorisca dirmi di quanto sono tassato, e quello gli risponde: perchè non siete andato all'albo pretorio?

Io osserverò; vi è obbligo assoluto che sieno pubblicati i ruoli, e pubblicati in un modo che tutti debbono averne cognizione entro un certo tempo, stando questi ruoli nell'ufficio comunale? Ma non tutti vanno in quel tempo al Comune; se il ruolo fosse ivi in permanenza, sarebbe più facile che tutti a suo tempo ne prendessero cognizione.

La legge che vi è presentata, è una legge difficile, complicata molto, e se mi permettete, direi, che sfugge alla competenza di molti di coloro che hanno contribuito a compilarla.

Ci vuole una certa pratica, molta pratica, nella faccenda delle imposte, per sapere tutte le usanze, tutti gli abusi possibili. Secondo il nostro sistema, naturalmente si suppone che il legislatore debba avere tutta la capacità possibile per la legge che fa. Questo dovrebbe essere, ma non è; possiamo avere apprezzazioni più o meno generali, ma essere speciali in tutte le risultanze, in tutte le conseguenze delle leggi che facciamo, questo, dissi, non mi pare possibile.

È provato dal fatto, che una gran parte delle leggi che discutiamo non riescono tali da soddisfare le popolazioni. Quanti rami d'imposte abbiamo messo di difficilissima applicazione! La legge per la tassa personale, il macinato, ecc. e queste leggi, noi le abbiamo lanciate in pubblico con una spigliatezza egregia.

Nuove imposte forse saranno necessarie, perchè sono tali e tanti i bisogni dell'erario, che queste saranno senza dubbio indispensabili.

Io mi consolo nell'udire che le rendite dell'erario crescono, ma vedo che pur anco molte spese crescono, e che cresceranno in avvenire.

Ci è stato un aumento solifacientissimo nel ramo delle imposte; ma in molti altri abbiamo pure veduto un grande accrescimento di spese, che sarebbe stato desiderabile che non fosse.

Io non voglio più oltre tediare il Senato. Spero soltanto che il Ministero, penetrato dell'importanza di questo disegno di legge, vorrà aver riguardo a quanto fu detto dalla Commissione; e che ora non passasse l'articolo riguardante l'esattore appaltatore, esso pren-

desse un po' di tempo per modificare questa legge, e la facesse studiare da persone competenti, che sicuramente non mancheranno e che abbiano l'esperienza richiesta dalla difficile materia. Allora questa legge potrebbe riuscire sicuramente di buona applicazione, e tale poi da non doverla riformare, come spesso si dovette fare per altre leggi.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Signori Senatori! Noi discutiamo un disegno di legge relativo alla riscossione delle sole imposte dirette.

Io ho domandato a me stesso fin da principio, perchè il Senato è chiamato ad occuparsi soltanto della riscossione delle imposte dirette; forse perchè quella delle altre imposte va tanto egregiamente bene, da non essere meritevole di alcuna modificazione, di alcuna riforma? E se è così, perchè non applicare quegli altri modi, quelle altre leggi anche alla riscossione delle imposte dirette?

Non ho tardato, Signori, ad accorgermi che, per la natura stessa delle imposte che diconsi dirette, è necessario che vi siano norme speciali di riscossione, ed agenti che le applichino in modo speciale, per far che lo Stato sia sicuro della percezione di quelle imposte.

E dalla natura speciale che hanno le imposte, che diconsi dirette, sorgono, come necessari effetti, come conseguenze necessarie, quelle norme speciali, le quali perciò, tanto sono più acconce, quanto meglio rispondono alla natura di esse imposte, e tanto più censurabili, per quanto più dalla natura loro si dipartono.

Desidero quindi, signori Senatori, che voi consentiate di fermarvi alcun poco con me sulle considerazioni che meco medesimo ho fatte sull'indole speciale di queste imposte, e dalle quali derivai come corollario le proposizioni che sarò per sottoporvi, e che non saranno novità tratte dal mio cervello, ma quasi riscontri delle varie parti delle proposizioni che avete sott'occhio, e disposizioni analoghe, o vicine a quelle che sono in altre leggi imperanti in varie parti d'Italia od altrove.

Le imposte che diconsi dirette hanno dunque una speciale natura, la quale sotto l'aspetto, in cui oggi debbono essere da noi avviate, consiste principalmente in ciò, che per esse si fanno anticipatamente e con certezza, il contribuente che deve nel corso dell'anno pagarle, la somma precisa, che esso contribuente deve pagare per effetto di una liquidazione fatta in sua contraddizione, o presunta, o reale; e finalmente si sa, con la medesima anticipazione, quando il debito liquidato e certo di ciascun contribuente scade, quando cioè il titolo che lo liquidava ed accertava, diventa effettivamente esecutivo.

E per vero, imposte dirette sono, rispetto alla riscossione, quelle la cui liquidazione anticipata è fatta sopra liste discusse, accertate, divenute esecutive, e

che non solamente possono, ma devono essere eseguite a tempo determinato.

È questa è non ultima ragione di preferenza che i contribuenti, se fossero ben avvisati intorno ai veri loro interessi, dovrebbero avere in conto per anteporre le imposte dirette, che pure sono sventuratamente le più odiate, a tutte quante le altre imposte.

Però senza alcun dubbio le imposte dirette hanno per lo Stato questo immenso vantaggio; che cioè lo Stato ha per anticipazione nelle sue mani i titoli di credito esecutivi che le rappresentano, e può con fondamento prevedere come certe, quasi tutte quante le somme liquidate anticipatamente, e farvi assegnamento per provvedere alle pubbliche spese.

Questo immenso vantaggio di avere anticipatamente un titolo liquido ed esecutivo per la riscossione a certe scadenze da determinate persone, verrebbe in granparte meno se lo Stato, considerato come Erario Centrale, non pensasse di conseguire la certezza dell'incasso, mediante speciali agenti, i quali muniti rispettivamente dei titoli che diconsi ruoli, si avvicinino ai contribuenti per facilitare il pagamento del loro debito, e come mandatari del loro creditore, esigere e liberarli, ovvero compulsarli nel caso ch'essi non ricordandosi dei loro obblighi, o ricordandosene e non volendo adempirli, non effettuino il pagamento alla scadenza.

Ora, immaginate per poco, che non siavi una legge speciale intorno a questa materia, e che lo Stato abbia la facoltà, che pure hanno tutti gli altri creditori, di nominare mandatari per riscuotere i crediti riassunti dalle imposte dirette alla loro scadenza. Per poter ciò conseguire, esso dovrebbe consegnare a questo agente i titoli di quei crediti e dar loro l'incarico di riscuoterli senza concedere volontarie dilazioni.

Ebbene, o Signori, basterebbe questo fatto perchè giuridicamente sorgessero tra lo Stato e questi suoi mandatari molte di quelle relazioni giuridiche che la legge speciale esprime in altrettanti articoli, e che costituiscono gli obblighi che l'esattore ha verso lo Stato e i diritti che lo Stato acquista verso l'esattore.

Di fatti se un privato affida ad un altro come a suo mandatario salariato un titolo di credito esecutivo e dice: « tu hai l'obbligo di riscuoterlo alla scadenza, » — e costui accetta; quando per colpa o negligenza sua si venisse a perdere il credito, o a diminuirne il valore, ovvero a scemarne la sicurezza esponendo il credito al pericolo di perdite; il mandatario sarebbe tenuto secondo i varii casi al pagamento di tutto il credito o al risarcimento del danno. Sicchè non è poi tanto dura cosa quella che tutte le leggi speciali d'imposte dirette stabiliscono in modo esplicito, cioè la responsabilità materiale dell'agente delle riscossioni.

Ma, perchè lo Stato si approfitti meglio del vantaggio insito alla natura delle imposte dirette, non essendo un privato che possa avere immediatamente l'occhio addosso al suo mandatario, e non trattandosi di

un'amministrazione ristretta o raccolta in un punto ma disseminata ed estesa, è opportuno ed utile che i suoi agenti di riscossione abbiano qualche obbligo più stringente, che non sieno quelli derivanti dalla loro sola qualità di mandatari.

È perciò sorta in alcuni Stati l'idea di meglio garantire l'incasso delle imposte dirette richiedendo dai mandatari destinati a riscuoterle una speciale condizione, cioè che esplicitamente ne assicurino la riscossione.

Io qui non trovo nulla che ripugni all'ordinaria giustizia delle contrattazioni; nulla che ripugni ai principii generali del diritto; nulla che impedisca al mandante di richiedere ed al mandatario di consentire; nessuna legge esiste che vieti d'introdurre in un contratto di mandato un patto di assicurazione.

Nulla di meno, o Signori, sia che l'imponga la legge, sia che lo stabilisca il contratto; anche quando il mandatario assicuri l'incasso del credito, se mai accadesse che il credito venisse meno o perchè sostanzialmente invalido il titolo, o perchè non esistente il preteso credito, o per altra simile ragione, il patto che ne assicurava l'incasso e che perciò ne presupponeva l'esistenza, non avrebbe più effetto. I principii del diritto pubblico e della morale richiederebbero che così fosse; e nessun magistrato bene intendendo quel patto l'applicherebbe in modo che, quando fosse dimostrata l'insussistenza, o l'inesigibilità necessaria ed originaria del credito, avesse l'assicuratore a pagarne il montare. E per fermo anche nella legge Lombarda, e nella legge Toscana dove era riconosciuto ed applicato questo principio dell'assicurazione, l'obbligo di dar conto del non riscosso come se fosse riscosso, intendevasi sempre subordinato a questa riserva. E difatti in Lombardia erano in determinati casi preveduti i rimborsi, e in Toscana oltre dei rimborsi, erano preveduti gli sgravi anticipati o provvisori, quando certi atti fossero stati atti a tempo, ed avessero conservato per intero e non menomato il diritto del Tesoro, o definitivi, quando prima del versamento dell'esattore, fosse chiarita l'insolvenza assoluta del debitore. La sola differenza adunque che, quando si tratta d'imposte dirette, corre effettivamente tra il mandatario semplice ed il mandatario assicuratore, è questa, che l'assicuratore deve in ogni modo pagare ancorchè non abbia già riscosso; salvo poi, il dimostrare che il credito, o la parte di credito non esisteva o che il contribuente non esiste o era a torto tenuto solvente, ed ottener quindi per questo o per altri casi preveduti, un rimborso: mentre il mandatario semplice può nel dare il suo conto, sostenere che egli non è tenuto a versare la parte che non potè riscuotere.

Questa è la differenza che esiste tra i due sistemi. Vedete dunque che si riduce a proporzioni le quali, ove le imposte dirette fossero tutte esigibili allo stesso modo, ove si trattasse di sole imposte reali, e queste fossero piccole e ben determinate, ed a tempo debito fatti i ruoli, e a tempo domandata la loro riscossione,

nella pratica non sarebbero grandi. L'assicurazione però avrebbe sempre l'utile effetto, che in quei tali giorni dell'anno il Tesoro pubblico sarebbe sicuro di incassare le somme previste. Avrebbe poi secondo me un altro vantaggioso effetto; ed è che quando l'assicuratore è tenuto a versare, ancorchè poi possa fare dimostrazione chiarissima delle ragioni del rimborso, lo stesso obbligo di anticipare per ripetere è per lui una spinta di più, perchè esegua efficacemente la riscossione delle imposte.

Ma in realtà rispetto all'Erario, ritenuto che fossero rigorosamente adempiti dall'esattore gli obblighi suoi, qual differenza sarebbe tra lo sgravio anticipato del mandatario ed il rimborso dell'assicuratore? Una; che nel tempo che corre tra il versamento del non riscosso e la restituzione, il Tesoro pubblico, nel caso dell'esattore assicuratore, avrebbe goduto del danaro anticipatogli senza interesse. La somma incassata sarebbe un prestito fatto allo Stato senza interesse. Ma ho detto male: poichè lo Stato è l'insieme dei contribuenti, ed in quel caso l'interesse, o sotto forma di multa, o sotto forma di premio lo pagherebbero i contribuenti morosi, o l'universale de' contribuenti; perciocchè l'assicuratore, quando stipula i suoi compensi, mette quell'alea in linea di conto.

Ma l'obbligo dell'assicurazione congiunto al mandato di riscuotere le imposte dirette, massime quando voglia imporsi per legge, dev'essere fondato su questa presunzione; cioè che trattandosi di crediti liquidati e discussi col contribuente, sieno accertati in modo da supporre con ragione che gli errori sieno pochi, scarsi i casi di inesigibilità del credito, per insolvenza; e rari quelli d'irreperibilità de' contribuenti.

Se si ammettesse l'ipotesi opposta, l'assicurazione diventerebbe quasi immorale, sarebbe un'alea tanto larga da diventar quasi un giuoco; poichè colui il quale volesse cimentare la sua fortuna a segno di assicurare la riscossione di grossi crediti che potessero in gran parte venir meno, si esporrebbe a gravissime perdite, anche quando la sua responsabilità si restringesse ad anticipare somme imprevedibili, per ripeterle più tardi senza interesse. E quando lo Stato consentisse o imponesse l'assicurazione in simili casi, farebbe cosa non del tutto diversa dal giuoco del lotto, e tale che non sarebbe da encomiare al certo: anzi in molti casi forse l'obbligo assunto non reggerebbe dinanzi ai magistrati, se la lesione dell'assicuratore fosse enorme, poichè l'assicuratore in questo caso, si dovrebbe ritenere come uno scioperato, come un prodigo.

Ora, o Signori, venendo alla conclusione pratica, voi vi accorgete come le massime regolatrici della riscossione delle imposte dirette che sorgono, per così dire, dalla indole stessa di queste imposte, non possono tutte essere applicate indistintamente a questa ed a quell'altra specie d'imposta diretta senza che s'abbiano particolari riguardi alle peculiari condizioni di ciascuna di esse. Ho detto fondarsi la giustizia e la

pratica dell'assicurazione sopra una presunzione la quale è misurata dalla probabilità pratica del riscuotere l'imposta sempre che sieno adoperate tutte le opportune diligenze.

E bene, se si tratta di imposte dirette le quali oltre della persona del contribuente che ne è il debitore, hanno per garanzia naturale le cose a cagion delle quali l'imposta è pagata, come sarebbe la prediale, l'imposta sui fabbricati e simili; la presunzione che alla scadenza il mandatario, esattore, l'assicuratore della riscossione del credito, trovi il mezzo di farsi pagare, è certamente fondata.

Soltanto, permettetemi che a questo riguardo e prima di toccare di altra specie d'imposta, io vi dica che per renderla anche meglio fondata, bisogna che si rinforzino i diritti dell'esattore assicuratore contro il contribuente o contro le cose per le quali è imposto, e gli si agevolino i modi, perchè ottenga di essere pagato a tempo.

Il progetto di legge ministeriale crede di garantire l'assicuratore mediante le esecuzioni forzate straordinarie, che io, in ciò, concorde con la maggioranza della Commissione, respingo per quanto concerne agli immobili; trascura di conferirgli facoltà amministrative e giuridiche che ammettono altre leggi, come la Francese, a ragion d'esempio, la quale nel caso in cui il contribuente principale non si trovi, dispone che l'esattore ritenga come personalmente e direttamente tenuto il fittiuolo, il conduttore, il mezzaiuolo; e che la sua ricevuta sia per costoro come danaro imputabile nel fitto o nella prestazione da essi dovuta.

E dico lo stesso di altre simili pratiche che vorrei aggiungere, prescrivendole o permettendole, appunto perchè l'esattore possa ragionevolmente e con severità ritenersi come assicuratore.

Ma se la presunzione che le imposte sieno pagate quante volte si usi diligenza a riscuoterle, massime quando venisse rinforzata al modo che ho detto, potrebbe dirsi abbastanza ben fondata quanto alle imposte reali; a me sembra veramente che non può dirsi fondata al grado medesimo per la imposta personale; e tra le imposte personali io naturalmente annovero, come la prima, quella che dicesi ancora, e non so troppo perchè, tassa sulla ricchezza mobile.

Ognuno di voi sa come per la natura sua medesima la riscossione di una imposta personale sia meno garantita, di quel che non sia la riscossione di un'imposta reale. Tra il giorno in cui fu liquidato il credito che si chiama imposta o tassa, e il giorno della riscossione può intervenire la morte dell'individuo debitore, può intervenire la sua assenza o qualche altra ragione che lo rende irreperibile, o che lo fa diventare insolvente, come il fallimento o la decozione. E allora? Il vostro mandatario, il vostro assicuratore come farà a riscuotere? Gli restituirate più tardi, è vero, le somme che potrà aver pagato; ma qui entra quella considerazione morale (e la giustizia ha per fondamento la mo-

rale) che io faceva poc'anzi, e per la quale mi pareva che quando l'assicuratore è messo nelle condizioni di un uomo che si espone ad una vera alea sconfinata, ad un'alea di cui non può misurare la importanza, la assicurazione da lui data manchi di ragionevole fondamento.

E però sebbene io reputi che il mandatario per la riscossione delle imposte dirette debba essere assicuratore, e sebbene non darei il mio voto per una legge la quale non estendesse questo obbligo di assicurazione anche alla riscossione delle imposte personali, pure non consentirei (ed in ciò dissento da entrambi i progetti che avete sotto occhio) di applicare crudamente l'assicurazione della riscossione così all'imposta personale come all'imposta reale, e di farlo senza distinzione di sorta. Io dunque vorrei che sopra questo punto principalissimo si fermasse l'attenzione del Senato. E che ammettendo l'utilità di un agente (che dirò poi come io credo che possa essere nominato) mandatario ed assicuratore, nel tempo stesso, deliberi se debba questo essere sottomesso ad un obbligo indistinto ed indefinito di assicurazione; ovvero, se, come io reputo giusto e conveniente, non sian piuttosto da studiare tali temperamenti che prescritti dalla legge, possano diventare pratici, ed essere in modo rigoroso applicati; sicchè non sia più lecito all'amministrazione, per riguardi che in pratica inevitabilmente si convertono in arbitrii, introdurre tolleranze illegittime, e dispense dalla osservanza della legge. E questo avverrebbe, o Signori, inevitabilmente se voi accettaste l'uno e l'altro articolo dei progetti che avete sotto occhio; perchè quando la legge vuole cose troppo dure, l'umanità le corregge, ma correggendole introduce nella pratica tali larghezze che facilmente trasmodano in deplorabile e pernicioso rilassatezza.

Io non istarò a dirvi quali sieno i temperamenti che introdurrei; solamente desidero che i miei Colleghi sappiano che io non mi sono occupato di questa materia come semplice amatore, ma che per doveri positivi d'ufficio ho dovuto studiarla: sicchè non è neppure mio merito se sono stato perciò costretto a guardarla da certi lati, e sotto un aspetto, dal quale la maggior parte di Voi non possono averla guardata.

Mi sono quindi fermato intorno al concetto che vi ho esposto, e prima di dare o di negare il mio voto ai progetti, in questo punto concordi, del Ministero e della Commissione, ho provato di svolgerlo ed ordinarlo in peculiari disposizioni sotto forma di articoli, contenenti prescrizioni precise, praticabili e sicure.

Ma non oserei di sottoporli a Voi in codesta forma determinata, se Voi col vostro suffragio non dimostraste di gradire il concetto generale, che io perciò ho voluto esporvi in questo stadio della discussione.

Ho detto che una legge troppo dura per questa parte dell'assicurazione non sarebbe eseguita, e non l'ho detto a caso. La legge Lombarda prescrive anche

oggi che l'agente della riscossione, l'appaltatore, risponde come assicuratore anche dei crediti dello Stato nascenti dai ruoli delle imposte personali: ma che cosa è avvenuto nella pratica? È avvenuto che non potendosi, (ed io dirò francamente, non dovendosi, perchè in certi casi al disopra della legge è la necessità delle cose) non potendosi io diceva esigere che gli appaltatori osservassero puntualissimamente questo obbligo che è scritto nella legge, si sono introdotte tolleranze specialmente per le imposte personali.

Ieri l'onorevole Conte Digny per dimostrare con l'esempio, come l'obbligo di dare il non riscosso come riscosso sia utile ad assicurare la riscossione delle imposte, vi citava i risultamenti di uno specchio che il Ministro delle Finanze ha testè fatto stampare a corredo di alcuni disegni di legge; dal quale specchio apparisce che mentre esistono da per tutto in Italia le medesime imposte dirette, pure in Lombardia, durante il corso d'anno 1869, si è effettivamente incassato dal Tesoro, sulle quote d'imposta maturate, il 94 circa per cento, e propriamente il 93, 74, in Napoli non si è incassato se non l'81, 16: in Toscana, tolta la ritenuta, circa il 50 per cento. Egli, senza dubbio, vi citava cifre e dati esatti in quanto che erano esattamente desunti dallo specchio stampato. Ma io sono spesso chiamato a guardare cifre, a vedere conti e scritture, e sono venuto in questa intima convinzione, o Signori, che i conti, le scritture e le cifre fanno l'ufficio del servitore di Arpagone (*ilarità*) il quale ora si presentava come cuoco, ed ora come cocchiere.

Le stesse cifre se le chiamate a rispondervi per un caso, rispondono bene, e rispondono utilmente: se le piegate o aggruppate variamente e le invitate a rispondervi per un altro caso, quelle medesime cifre un po' criticate, serviranno a rispondervi anche bene per un caso che sembra diverso. Io dunque mi servirò di quelle medesime cifre, per desumerne la prova; che quando troppo severamente e crudamente s'impone all'esattore, sia pur quello un privato appaltatore, l'obbligo di riscuotere e pagare a schiena anche le imposte dirette personali, è impossibile, che quest'obbligo sia in pratica osservato senza arbitrarie tolleranze.

E per vero io ho dapprima seguito la distinzione di quelle cifre nelle loro parti elementari, che sono riferite alle varie specie d'imposte dirette.

Ho preso la cifra relativa all'imposta sui terreni, ed ho trovato che in Lombardia, secondo quello specchio, si è effettivamente incassato intorno al 94 per cento della fondiaria, ed in Napoli non l'81, ma circa il 91 per cento di quell'imposta medesima.

E notate, o Signori, che ciò è avvenuto mentre in Lombardia l'ultima scadenza di quelle ammesse nello specchio si avvera al 20 novembre, cioè a distanza di 41 giorni dal termine dell'anno a cui si riferisce lo specchio, ed in Napoli l'ultima di codeste quote scade al 6 dicembre, cioè a dire appena 25 giorni prima del termine dell'anno.

Questa è anche una differenza da tenervi presente. Oad'è, che rispetto ai terreni, nei due paesi, dove, con diversa misura, esiste l'assicurazione, si è conseguito un buon risultato, un risultato che, se le cifre contenessero il solo denaro versato, e non comprendessero i rimborsi precedenti, non sarebbe molto distante l'uno dall'altro. Né quei rimborsi possono influire in modo considerevole. Bensì vi è da fare altra considerazione ed è questa: chi sa leggere bene in quelle cifre, che prese per sè reputa esatte, trova un argomento per desumerne che la disposizione severissima in Lombardia del non riscosso per riscosso, appunto perchè severa troppo, non è stata applicata almeno alle imposte personali, se non con larghezza introdotta per via di fatto, non ostante l'appalto.

In effetto la *media* del non versato su tutte le specie d'imposte, la *media* della differenza tra i ruoli scaduti e l'incasso, sarebbe del 6 24 per cento; ma, siccome, o Signori, in Lombardia, per ciò che concerne l'imposta sui terreni e l'imposta sui fabbricati è più che probabile, è certo anzi che, se l'amministrazione ha fatto il debito suo, debba essere di riscosso il 100 per cento, ne viene per conseguenza che la somma totale di quella media del 6. 24 per cento su tutto il montare delle imposte, rappresenta invece una somma assai alta, la quale è da considerarsi come non riscossa sull'imposta personale.

E l'argomento anche da ciò, che in Lombardia si procede per via di rimborsi all'esattore delle quote inesigibili, che le procedure per avere i rimborsi e per accertarli sono ben determinate, meglio che altrove, nel resto d'Italia; e che perciò quando i rimborsi sono approvati dal Governo, l'ordinanza che questo emette è nelle mani dell'agente di riscossione come danaro che egli imputa nel prossimo versamento.

Sicchè, quando si giunge in fine d'anno, vi sono già in gran parte, ne' versamenti, compresi i rimborsi; sicchè presa la somma totale d'arretrati, sulle imposte dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile, e riferita a quella sola specie d'imposta a cui veramente ha da riferirsi, questo monterebbe forse a più del 28 o 30 per cento.

Se non si ammette questa spiegazione, si ha da convenire in qualche cosa di peggio; che, cioè, la necessità di transigere intorno all'applicazione troppo assoluta del non riscosso per riscosso ha fatto in Lombardia estendere la tolleranza anche alle imposte reali. E questo torna lo stesso. Perciocchè se pei terreni e pei fabbricati in Lombardia si sarebbe dovuto versare 100 per 100, e voi avete ammesso che si sia versato il 94 o il 95 per cento, questa vostra tolleranza è tornata a profitto dello appaltatore, che appunto perciò ci ha apparentemente potuto versare l'85 per cento sulla tassa personale.

Vedete dunque, o Signori, come in pratica si avveri che non si esegua la legge che sancisce la massima di un'assicurazione indefinita, assoluta, brutale direi, per

ogni specie d'imposta. Ed è perciò che vorrei temperarla.

Io non sono tra coloro che l'onorevole Cambray-Digny censura come troppo teneri per i contribuenti. Io propongo quei temperamenti nell'interesse stesso del Tesoro; perchè quando sieno fatti dalla legge e ben ponderati, allora soltanto può ottenersi che la legge sia osservata con indeclinabile severità. Quando se ne vuol troppo, si ottien meno. L'indulgenza accolta con plauso contro la legge, non tarda a trascinarsi dietro l'arbitrio e la lassatezza.

Se mi permette il signor Presidente, mi riposo per qualche momento.

(La seduta è sospesa)

Dopo breve intervallo è riaperta la seduta.

**Presidente.** La parola è al Signor Senatore Scialoja per continuare il suo discorso.

**Senatore Scialoja.** Sig. Presidente, Signori Senatori, prima di ripigliare il filo del mio discorso, mi occorre di volgere alquanto indietro il passo e ritornare sopra alcune espressioni, che non essendo ben meditate non sono state naturalmente bene intese da alcuni; ed hanno perciò fatto credere che io abbia impugnato la credibilità di uno specchio che ho citato; o peggio ancora che io mi sia per poco peritato di credere o di far credere che da questi specchi il mio onorevole amico Conte Digny non abbia estratte cifre tali e quali sono in essi specchi registrate.

Nulla di ciò, o Signori: ho detto che per la natura loro medesima gli specchi ed i conti hanno sempre diverse faccie, anche quando sono esatissime le cifre, anche quando sono religiosamente riferite.

Ve ne voglio dire una per confermare il mio assunto.

La prima volta che io ebbi ad intervenire in un giudizio di conti di tesoriere, ascoltai una relazione minuta, dotta e coscienziosa che faceva il ragioniere, il quale conchiudeva che il tale tesoriere era creditore di 400 milioni di lire. Io ebbi a trasecolare: mi compiacceva che ci fossero dei ricchi così sfondati tra' tesorieri, ma mi pareva impossibile. Pure o Signori era vero, verissimo, il tesoriere era creditore di 400 milioni dello Stato; e bisognava che l'autorità del magistrato sancisse questa verità di ragioneria, la quale aveva un solo difetto, di essere sotto un'altro aspetto una solenne bugia. Perchè? Perchè lo stesso tesoriere per la medesima ragione per la quale nel conto di quella gestione era creditore di 400 milioni, doveva necessariamente essere debitore della gestione seguente di 400 milioni.

E ciò perchè gli esercizi sono distinti presso di noi in modo che si prolungano per molti mesi dopo il termine dell'anno; ond'è che quando dal 1° gennaio entrano in cassa le imposte e le altre somme riscosse, il Tesoriere mette la mano su quel denaro per pagare i mandati che deve ancora soddisfare per l'esercizio



dell'anno precedente; ma questo denaro che è entrato e che esce per conto di un altro esercizio, farà parte di un altro conto. Intanto il Tesoriere apparisce, quanto alla gestione per la quale non aveva più danaro, come se pagasse del suo: e però il conto di quell'anno, dimostra benissimo che il Tesoriere è creditore; se non che, ripeto, la sua cassa è debitrice di egual somma verso la gestione dell'anno seguente. Ed è appunto questo uno de' magisteri della scrittura doppia, che la stessa persona appaia creditrice e debitrice. È questo un caso elementare della due facce a cui io facevo allusione. Quel Tesoriere da una faccia è creditore, e dall'altra è debitore. Ma si dirà forse per questo che il conto non è esatto, che le cifre non erano vere?

No, o Signori, in questo senso intendevo di parlare delle cifre che reputo vere ed esatte nello specchio.

Non vi è dunque nulla che abbia ombra di censura o di poca stima di quel lavoro.

Parlavo in questo senso, perchè realmente in quello specchio sono segnate le sole quote maturate nell'anno, e i versamenti, fatti su quelle quote maturate, distinguendo le une e gli altri secondo le specie d'imposte cui si riferiscono. E realmente da quello specchio apparisce che le differenze tra le quote scadute ed il versato non sono tutte derivate dalla non fatta riscossione di rate della tassa personale.

Quindi era perfettamente nel vero il Conte Digny quando estraeva da quelle cifre delle medie generali, e quando affermava che l'arretrato, o se volete il non versato per la tassa personale era poco in Lombardia. Aggiungo anzi che in grandissima parte è merito suo di avere fatte attuare le disposizioni per le quali le imputazioni dei versamenti si hanno a fare specificamente a ciascuna delle imposte. Ma innanzi tutto non è ancora in tutte le sue parti così bene ordinata questa materia, da renderci sicuri che queste imputazioni sieno, ciascuna isolatamente presa, in perfetta relazione con la verità effettiva; quantunque non sia da dubitare della loro somma complessiva. Specialmente in Lombardia dove sono appaltatori i quali, se versano tutto quello che debbono, non hanno da provare a nessuno se ciò che hanno versato è stato riscosso da Tizio o da Caio, avviene che volendo che le tolleranze introdotte per indulgenza non appaiano grandi, vengono probabilmente distribuite un po' per parte su ciascuna imposta.

A me dunque pareva che siccome per l'imposte reali l'obbligo degli appaltatori di versare l'intero montare de' ruoli, escludeva la possibilità d'una differenza tra il loro montare e quello de' versamenti, così fosse ragionevole mettere questa differenza che pur si trova segnata nello specchio, tutta a carico della tassa personale, sia che realmente rappresenti partite non riscosse di quella tassa, sia che non rappresentando di simili partite, sia però effetto di tolleranza estesa a' versamenti delle imposte reali, in grazia dell'indulgenza introdotta per effetto del grave peso che mette sulle spalle degli appaltatori la riscossione dell'imposta personale.

Io era libero di fare questa estimazione senza nominatamente mancare al rispetto dovuto e a chi parlava ieri, ed alla veracità dello specchio che autenticamente è stato somministrato dal signor Ministro delle Finanze.

Ora, io rientro in cammino, e spero che sarò abbastanza chiaro per non ingenerare più alcuna specie di malinteso, simile a quello, per ispiegare il quale, io sono stato costretto di stancare soverchiamente la vostra pazienza.

Una qualità che credo anche mancare al progetto di legge ministeriale è riferibile più al suo complesso, che a questa o a quella parte: intendo parlare del sentimento del nuovo stato giuridico ed amministrativo dell'Italia che pur si sarebbe dovuto avere assai più pronunziatamente nel fare di una legge Lombarda di altro tempo una legge italiana del tempo che corre. Il difetto di questo sentimento fa sì che non si è avuto abbastanza riguardo di rimaneggiare le massime che informavano la legge vecchia e locale, in modo che si inquadrasero bene nelle nostre istituzioni legislative ed organiche. È da capo in fondo, per esempio, dimenticato che esiste una giurisdizione della Corte dei Conti. Se ne parla appena quando si accenna di volo alla resa dei conti. Eppure dopo che il progetto per la riscossione delle imposte fu approvato dall'altro ramo del Parlamento (e questo io noto per spiegare come anche per questa circostanza e per altre puramente eventuali, abbia potuto avvenire che il disegno di legge manchi della qualità di un discorso) è stata votata una legge sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato, in cui è detto che chiunque maneggia denaro pubblico, per qualsiasi ragione, ed ancorchè non sia impiegato dello Stato, ha da rendere conto, ed è responsabile materialmente dei danni che può arrecare all'erario, d'innanzi alla Corte dei Conti, anche in fuori del giudizio sul conto.

Io invece trovo che in questa legge sono date al Prefetto attribuzioni che, contrariamente al sentimento giuridico del nostro paese, spettano alle autorità collettive amministrative per una parte, e alle giudiziarie per un'altra.

L'autorità finanziaria locale è anch'essa poco adoperata in questa materia tutta finanziaria: ed anche a questo riguardo vi è una certa spiegazione, perchè, quando il progetto attuale fu approvato dall'altra Camera del Parlamento, si era in dubbio se dovessero esservi o no le intendenze di finanza in ciascuna provincia,

Signori, questo vizio, o per meglio dire, questo difetto del disegno, credo che debba essere emendato principalmente dal Senato, al quale spetta più direttamente vigilare, perchè ciascuna legge risponda allo spirito che informa tutto l'organismo dello Stato, e così resti intatto e si esplichino sempre meglio nelle varie leggi speciali che si vanno facendo.

Per rimediare nel miglior modo a questa magagna, senza scemare in nulla l'efficacia de' mezzi che ha da avere a sua disposizione l'esattore delle imposte dirette, per essere mandatario ed assicuratore della esazione, io penso che si potrebbe introdurre, o per meglio dire, estendere a tutta Italia la istituzione delle Commissioni finanziarie che erano nelle province Napolitane, modificandole alquanto, e determinandone per legge le attribuzioni. Coteste Commissioni potrebbero essere composte del Prefetto, dell'Intendente di finanza e di un membro della Deputazione provinciale.

Queste Commissioni a mio avviso potrebbero avere attribuzioni anche più larghe di quelle che il progetto ministeriale dà al solo Prefetto, esercitandone alcune come provvedimenti di conservazione dei diritti dello Stato verso l'esattore, dei doveri e dei diritti dello Stato verso il ricevitore, dei diritti del ricevitore verso l'esattore, ed esercitandone altre come vigilanza. Esse inoltre potrebbero denunciare in certi casi alcuni fatti a quell'autorità a cui una recente legge organica ne commette l'esame ed il giudizio, voglio dire alla Corte dei Conti.

Così non sarebbe perduta l'azione immediata e vigorosa del Governo; ed anzi da una parte ampliata ed accresciuta di efficacia in certi termini, e dall'altra ristretta nel vero suo campo. E sarebbe nel tempo stesso quell'azione conosciuta e giudicata in modo più solenne e più ponderatamente dal supremo magistrato, a questo intento istituito.

Anche qui avrei bisogno per incarnar meglio questo mio concetto di darvi lettura di alcuni articoli che ho pure distesi: ma per le medesime ragioni che ho testè ricordate nol farò, se voi disapproverete questi che sono miei intendimenti generali, mie tendenze e non altro, le quali io desidererei che fossero anticipatamente disusse e giudicate da voi.

Entro ora a parlarvi degli appalti come mezzo di eleggere l'esattore ovvero del loro contrapposto, cioè degli esattori impiegati. Questa che è sembrata a molti essere la parte principale della legge, a me pare essere una bensì delle parti importanti, ma la principale no certo, perchè per me la principale è quella che concerne la definizione precisa degl'obblighi dell'esattore come mandata io e come assicuratore. Quando questi obblighi sono bene definiti, colui che li assume, sia per effetto di concorso pubblico, sia per proposta speciale delle amministrazioni locali, o altrimenti, è sempre un individuo che al modo medesimo deve rispondere allo Stato degli obblighi imposti all'esattore, è sempre la persona che deve osservare le stesse leggi rispetto al contribuente, che contrae gli stessi doveri verso il ricevitore provinciale, ed è sottoposto alle medesime discipline. Se non che comprenderete, che dalle mie premesse relative all'assicurazione della riscossione dell'imposte, discende come conseguenza naturale che io respingo l'Esattore impiegato: perchè la qualità d'im-

piegato, e quella di assicuratore, paionmi tali che non possano bene accordarsi tra loro.

Ma, respinto l'impiegato esattore, io non proporrei di stare strettamente e necessariamente a quel modo che il progetto ministeriale indica per disegnare l'esattore, cioè il concorso all'asta pubblica. Non è già che io lo respinga, ma io credo che bisogna avere in molta considerazione le abitudini locali. Se si vogliono a queste abitudini sacrificare le leggi organiche, e trovare in esse argomenti per trarne altre distinzioni che spezzino l'unità, si fa cosa, dalla quale io abborro, e che combatterò ad oltranza fintanto che avrò vita ed intelletto. Ma quando si tratta di rispettare sotto l'esercizio di una legge uniforme, abitudini locali, io raccomando di non dispregiarle, perchè le considero come rispettabili non solo, ma come mezzo di governo, quando sono rispettate.

In Lombardia, dove da molto tempo l'appalto è in uso, non solo vi è la popolazione abituata a vedere l'appaltatore, ma vi è ancora una classe di appaltatori che concorre all'asta e ne assicura la buona riuscita. Sottosopra sono sempre quei medesimi appaltatori o altri che sorgono a fianco di quelli, o che hanno fatto il loro tirocinio per conto di quelli, a cui di mano in mano si vanno sostituendo. Ma io ho grave sospetto che in paesi nuovi e a' quali anzi ripugna l'appalto, questo non abbia l'inconveniente, di non darvi buon risultato nè quanto al Tesoro, nè quanto a' contribuenti.

Fare fondamento sulla creazione di una classe di speculatori tra popolazioni dove è contro di essi una mala prevenzione, è cosa di molto dubbia riuscita. Ed in ogni modo l'esperimento sarebbe non solo pericoloso nelle condizioni presenti; ma lungo e lento. Se anche dovesse avvenire che a poco a poco il sistema dell'appalto si avesse da estendere, sarebbe bene che ciò avvenisse non per forza di legge, ma per effetto naturale del corso delle cose. Epperò senza respingere un sistema, e prescrivere un altro, io vorrei che le Amministrazioni locali fossero libere di domandare l'appalto all'asta, quando il crederanno utile, ovvero di fare delle terne per indicare all'amministrazione i percettori tra i quali avessero a scegliere il percettore.

Vedete adunque, che questo sistema non reca poi un mutamento considerevole tanto a quello del progetto ministeriale che non si possi conciliare con esso, mediante poche modificazioni.

E so però avrebbe questo di bene, che rispettando le abitudini, e rispettandole in cosa, che non costituisce una vera differenza legislativa, perchè è forma e non sostanza, renderebbe la legge universalmente accetta. E negli ultimi suoi risultamenti avrebbe un altro vantaggio perchè, se nella esperienza l'appalto desse migliori frutti, se il percettore designato, diventasse molesto, le amministrazioni locali muterebbero il sistema, e potrebbe anche avvenire il contra-

rio. Sicchè la dualità di forma nella scelta dell'esattore potrebbe col tempo anche svanire. A questo modo i fautori dell'appalto avrebbero la soddisfazione di vederlo introdotto da sè; il sistema dell'appalto in questa ipotesi farebbe cammino, ma coi piedi suoi, e non perchè spinto dalla legge.

Rimarrebbe qualche difficoltà secondaria in quanto ai modi di ricompensare l'opera del percettore scelto sopra terna.

Queste difficoltà da principio mi parevano gravi, ma ho trovato modo di vincerle. Anche su questo punto ho abbozzato alcune disposizioni particolari, che per le ragioni già ripetute io mi riservo di proporre, se voi mi darete il modo di farlo.

Dunque si dirà, tu sei tra coloro che vogliono che il Comune si immischi nella esazione delle imposte, perchè hai parlato più volte di Amministrazione locale.

Vi sarà dunque un percettore comunale sia appaltatore o sia proposto dai Comuni; o vi sarà un percettore per mandamento? La questione è complessa. Perchè non può trattarsi la parte che concerne la circoscrizione territoriale dell'esattoria, senza presupporre che, chi parla, non abbia già colla sua mente determinata la misura della ingerenza e della responsabilità che spettano, o che, secondo lui, spettar dovrebbero al Comune.

È vero, Signori! ma se avete ancora alquanto di pazienza, io, che mi trovo su questo terreno arido, e spinoso, procurerò di uscirne al più presto ed alla meglio.

Dopo avervi ben pensato, io mi decido per l'esattore mandamentale; ma sotto una condizione, che rispetto alla esattoria, i Comuni del mandamento siano uniti in consorzio.

Ed ecco come la mia proposizione rientra sotto il concetto più ampio e più vario che è nel disegno, che chiamo ministeriale, quantunque già introdotto prima, che l'attuale Ministero salisse al potere.

L'esattore per mandamento, secondo me, ha in Italia, quale è presentemente, questo vantaggio, che tempera nella pratica quelle diversità che sono tra provincia e provincia, rispetto alla distribuzione della popolazione in Comuni.

Noi abbiamo alcuni Comuni nel Regno molto popolati, altri di popolazione scarsissima. Abbiamo poi, più che qualunque altro Impero, o Regno che sia, un numero grande di città considerevoli, parecchie delle quali abbracciano più mandamenti.

Signori, in queste città un Esattore per Comune, quando abbia ad essere un Esattore *a schiena* come io lo vorrei, coi temperamenti che ho accennato, è quasi impossibile che sia un individuo particolare. La sola difficoltà della grossa cauzione basterebbe a giustificare la mia affermazione. Dovrebbe essere una società che si costituisse a bella posta, ovvero uno stabilimento che avesse già un'istituzione sua particolare,

e che vi aggiungesse la esattoria. Veramente società per questa materia di riscossione, io non ne vorrei, appresso a poco, sebbene in minori proporzioni, per la medesima ragione per cui non vorrei il Comune Esattore.

L'onorevole Conte Cambray Digny ieri con quell'alta schiettezza che si incontra solo negli uomini di stato i più egregi, diceva come egli vagheggiando il sistema dei Comuni esattori, aveva presentato all'altra Camera del Parlamento, aggiustata all'Italiana la legge Toscana; e come poi dominato unicamente da quella preoccupazione, che oggi credetele, o Signori, domina me, d'avere cioè una legge buona, e di sicura esecuzione, abbia avuto occasione di convincersi che il sistema lombardo valeva meglio del sistema toscano. Questa nobile confessione vorrei che mettesse tutti noi in avvertenza. Questo precedente ci prova come anche gli uomini che abbiano lunga esperienza quale aveva il Conte Digny stato Sindaco per parecchi anni, della città di Firenze, possano innamorarsi di un sistema, credendolo ottimo, e poi abbandonarlo, per abbracciarne un altro realmente migliore.

Se oggi vi ha di quelli che credono ottimo il sistema lombardo, per carità non istiano a misurare dalla mia poca autorità, l'importanza della critica che ne ho fatta; ma si fermino sopra le considerazioni che ho esposte, e si rammentino che è cosa lodevole imitare lo esempio del Conte Digny, se mai si convinceranno che nelle cose da me dette, ve ne ha di quelle che meritano di essere ascoltate.

Io diceva dunque, allorchè sono entrato in questa lunga digressione, che non vorrei veder nelle grandi città introdotte società appaltatrici di esattorie, o grandi istituti appaltatori: perchè contro queste società contro questi istituti il Governo soprattutto per ciò che concerne l'azione puramente amministrativa, è spesso volte impotente appresso a poco come sarebbe verso i Comuni. Per la quale impotenza congiunta a maggiori riguardi loro dovuti, ed a quelli che essi debbono ai contribuenti, i Comuni toscani sono oggi diventati pesanti esattori. Ma le grandi città in Italia, ordinariamente sono divise in mandamenti, sicchè l'esattoria mandamentale risponderebbe a quest'esigenza di restringersi ciascuna ad una parte della loro popolazione e di poter più facilmente essere amministrata da esattori che potessero individualmente rispondere del loro operato.

Oggi per esempio la città di Firenze ha un esattore solo, perchè è il Comune che riscuote per mezzo del suo Camerlingo; ma la città di Firenze, riscuote da otto a circa nove milioni d'imposte dirette, cioè una somma già tanto considerevole, che se un individuo privato volesse assumerne per appalto la riscossione dovrebbe darvi circa un milione e mezzo di cauzione. E nella città di Napoli queste somme sarebbero forse tre volte tanto. Voi vedete dunque come la distinzione per mandamento risponda meglio che quella per Comuni, allorchè trattasi di grandi città. Risponde meglio anche quando trattasi di Comuni troppo piccoli:

perchè quando voi imponete per legge agli esattori obblighi gravi, precisi e sebbene alquanto temperati, pure non soggetti a tolleranze arbitrarie, bisogna che diate a questi esattori la probabilità di fare dei lucri piuttosto larghi durante il tempo della loro gestione.

Ora questa probabilità non può avere l'esattore di un piccolo Comune. E perciò coloro specialmente i quali vogliono accreditare l'appalto, spero che accettino la mia proposizione, che siavi un esattore per mandamento.

Finalmente nelle province Meridionali sono pure numerosi i grossi Comuni che formano mandamento da per loro, e per questi i due sistemi s'incontrano in un punto solo.

Ho detto che il Mandamento rispetto alla esattoria sia un Consorzio de' Comuni che lo compongono, se ne comprende più d'uno.

Aggiungo che io vorrei che le Giunte delle rappresentanze di questi Consorzi abbiano per Presidente il Sindaco del Comune dove risiede l'esattore, perchè vorrei che la Rappresentanza Consorziale, ed il Sindaco che è il Presidente della Giunta da essa delegata, abbiano sull'amministrazione dell'esattore qualche ingerenza, ma limitata soprattutto alla vigilanza ed alla cooperazione in certi casi, e corrispondente a qualche responsabilità.

E per fermo, o Signori, quando voi, a ragione di esempio, ammettendo qualche temperamento intorno al modo di applicare l'assicurazione dell'esattore, alle varie specie d'imposte, v'induciate, per esempio, a concedere per legge qualche dilazione di giorni pel versamento relativo a qualche rata delle imposte, e massime della personale; voi nel tempo stesso fareste bene a provvedere, perchè, in ogni modo, nella cassa dell'esattore, se mai entrasse nell'intervallo una somma maggiore anche di quella che per prima rata sarebbe da lui dovuta, non avesse punto a rimanervi giacente. Egli dovrebbe ad ogni modo versarla nella cassa provinciale.

La vigilanza necessaria perchè questo complemento molto opportuno dell'assicurazione temperata sia praticata, può facilmente esercitarsi per mezzo dell'autorità consorziale o comunale. Difatti il Sindaco, Presidente della Giunta consorziale, e il Segretario del Comune, quel giorno stesso in cui scade il termine pel prescritto versamento potrebbero, poniamo, insieme coll'esattore apporre le loro firme all'ultima ricevuta madre dei bollettari dai quali debbono essere staccate le ricevute che liberano i contribuenti i quali pagano le imposte.

Quando ciò si facesse, e certo non è difficile farlo, il riscontro delle somme realmente incassate, sarebbe agevolissimo.

E per fermo a me piacerebbe una legge di riscossione, la quale ammettendo l'assicurazione dell'esattore non perdesse mai di vista, che è molto meglio prevenire, anche in questa ipotesi, che non avvengano deficienze, piuttosto che pensare a rifarsene con mezzi

esecutivi, e con la espropriazione della cauzione. E questo è anche più utile quando le imposte essendo molto gravi, le deficienze possono essere considerevoli. Ecco un'ingerenza efficace e speciale del Comune. Ne vorrei un'altra, quanto alla ricerca degli irreperibili, di quelli cioè che non sono trovati al loro domicilio, e che sono tenuti a pagare l'imposta personale. Oggi, o Signori, degli attestati d'irreperibilità se ne abusa per quella tale malintesa indulgenza che rende pietosi gli amministratori comunali verso i debitori morosi, perchè dimenticano che se il moroso non paga dovrà pagare di più il diligente. Oggi gli attestati di irreperibilità, massime nei grandi centri di popolazione, sono in molti casi anche poco meritevoli di fede, perchè sono in apparenza certificati dal Sindaco, ma in realtà la ricerca è fatta per mezzo di colui che presiede alla polizia municipale, il quale incarica un suo subordinato, il quale poi spedisce una guardia a verificare o indagare: sicchè in fin dei conti l'attestato meriterà quella fede che merita quella guardia; anzi meno, perchè la guardia medesima sarebbe più diligente e più veritiera, se l'attestato fosse rilasciato in suo nome.

Io vorrei dunque che in questa parte della ricerca delle abitazioni dei contribuenti, la legge con alcuni suoi provvedimenti desse un'ingerenza ed una responsabilità al Sindaco, indicando le procedure da compiere e i mezzi da adoperare; le quali cose in pochi articoli potrebbero essere definite.

Io reputo che acconce disposizioni su questa materia frutterebbero più delle vostre minacce di espropriazione violenta e quasi arbitraria, perchè nella cassa dell'esattore entri il danaro dello Stato.

Detto così quanto più sommariamente ho potuto, ciò che io penso dei punti principali dei due progetti di legge, il Senato ha veduto già come io dissenta in parte dall'uno e dall'altro, in quanto alla definizione ed alla estensione dell'assicurazione che pur credo aversi a richiedere dall'agente delle riscossioni, di dare cioè il non riscosso per riscosso. Come io ammettendo il sistema dell'appalto, nol reputi indispensabile, e lo congiunga o, per meglio dire, lo compia mediante un procedimento suppletivo, affine d'ottenere nelle varie condizioni delle varie provincie i migliori esattori che sia possibile di avere. Come io preferisca un esattore mandamentale, ma non per ragione del Mandamento, bensì del Consorzio necessario dei Comuni che per avventura possano comporlo. Come io vorrei che la rappresentanza consorziale e il Sindaco che presiede la Giunta da esso deputata, abbia nell'esercizio dell'esattoria qualche ingerenza, abbia alcuni doveri di vigilanza, ma pochi, precisi ed accompagnati da una responsabilità reale.

Vi accorgete dunque, o signori Senatori, come io m'avvicini pur molto se non alla forma, certo allo intento principale che è la sostanza del progetto ministeriale. Ma, come avendo riguardo a certe con-

dizioni che, o non sono state presenti alla mente dei compilatori del progetto, o non potevano essere perchè, come ho notato a proposito della legge di contabilità e della istituzione delle Intendenze, sono sorte dopo, io vi propongo di emendarlo e di renderlo più compiuto e meglio ordinato, tenendo d'occhio a queste mutate condizioni ed alle altre che non si erano abbastanza ben considerate.

Così facendo, voi toglierete a quel disegno di legge quel sapore soverchio, che con l'espressione di Quintiliano, a proposito di Tito Livio, chiamerei sapore di *pasavinità*, e che altri direbbe di regionalità, il quale ancora conserva; formerete una legge di cui spetterà all'altra Camera principalmente l'onore di aver gettate le basi; una legge che, sorta dall'urto di due sistemi regionali, contiene già nel suo disegno elementi i quali a voi spetta il merito di compiere e di svolgere per farne una buona legge generale.

Senatore **Poggi**. L'onorevole Senatore Scialoja nel suo lucido discorso ha parlato di un complesso di modificazioni che egli proporrebbe al progetto di legge in discussione, motivate da gravissime considerazioni e che sull'animo mio hanno fatto molta impressione, e che credo l'avranno fatta anche su quello dei miei onorevoli Colleghi. Io desidererei, dappoichè egli ha annunciato di aver formulato queste sue proposte, che le leggesse, ovvero che ci fossero comunicate per mezzo della stampa entro domani, senza che però abbia per questo ad arrestarsi il seguito della discussione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Ringrazio l'onorevole Senatore Poggi della proposta che ha fatto perchè essa mi assicura che le cose da me dette hanno fatto nell'animo suo maggior impressione che io non osava sperare; ma non credo di potere per domani stendere in forma d'emendamento gli articoli tutti che incarnano i concetti da me svolti. Imperciocchè quando ho parlato di articoli ho fatto allusione ad una specie di disegno di legge compilato per provare a me medesimo che le mie idee potevano prendere una forma determinata e pratica.

Ma veramente non ho preparati questi articoli in corrispondenza perfetta con quelli che andrebbero emendati nel disegno ministeriale. Per cui non potrei in questo momento promettere di comunicare questi emendamenti in breve tempo, nè saprei fin da ora prevedere se questo riscontro è possibile in tutte le sue parti.

Mi riservo di pensarci sopra oggi e domani li darò quindi per intero se saranno pronti, e ad ogni modo comunicherò quelli che, venendo poi accolti o respinti, mi accerteranno dell'esito che avrebbero quegli altri che potrei presentare.

**Presidente**. Da la parola all'onorevole Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra**. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il computo

delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensioni vitalizie.

**Presidente**. Da atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Pregherei il Senatore Scialoja di formulare gli articoli che intende proporre, in modo che sieno in corrispondenza al progetto Ministeriale acciocchè nella discussione della legge io li possa mettere a voti come singoli emendamenti.

Senatore **Scialoja**. Terrò in conto le osservazioni dell'onorevole sig. Presidente.

Senatore **Porro**. Domando la parola su questo incidente.

**Presidente**. La parola è al Senatore Porro.

Senatore **Porro**. Ho chiesta la parola per fare una dichiarazione su questo incidente. Mi associo interamente al desiderio espresso dal Senatore Poggi a che l'onorevole Senatore Scialoja abbia ad esprimere il suo concetto affinchè ciascuno possa comprenderne l'importanza. Quelle sue proposte potranno portare non poche modificazioni rilevanti nel corso della discussione.

Aveva pur chiesto la parola per esprimere i pensieri che mi mossero nel dare il mio voto.

Mi riservo di parlare allorquando avrò preso cognizione delle proposte dell'onorevole Scialoja.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi associo al Senatore Poggi per pregare l'onorevole Scialoja a formulare gli articoli secondo quelle idee che egli ha esposte in questa tornata, affinchè possano essere studiati e profondamente discussi dal Senato.

Peraltro a me pare che non sia assolutamente necessario che egli ci produca questi emendamenti immediatamente mentre continua la discussione generale del progetto.

Son d'avviso che in questa discussione ognuno potrà esprimere il proprio giudizio anche su quei concetti che con tanta chiarezza ha esposto l'onorevole Senatore Scialoja.

La presentazione di questi articoli, fatta ora, sarebbe inopportuna; sembrami ch'essi debbano presentarsi al momento di passare alla discussione degli articoli, perchè allora ognuno potrebbe farsi chiaro ed esatto criterio de'suoi intendimenti e in tal modo si procederebbe regolarmente nella discussione di questa legge.

Prego quindi l'onorevole Senatore Scialoja, a nome anche di altri Colleghi, affinchè voglia sollecitamente formulare questi articoli onde possano essere accuratamente studiati.

Senatore **Caccia, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Caccia, Relatore**. Prego il Senato a ritenere che le cose così splendidamente esposte dal Senatore

Scialoia, se rivestissero la forma di emendamenti, sarebbe intempestivo il momento di volerli comunicare, giacchè giusta le disposizioni del nostro Regolamento durante la discussione generale si può votare l'ammissione di un emendamento in massima non in dettaglio; ma se le proposizioni dell'onorevole Scialoia venissero a formare, quasi direi, un controprogetto, il Senato ha dato alla sua Commissione di Finanza il mandato di studiare e riferire sul progetto ministeriale, e io credo che l'opportunità e la consuetudine, volessero che se le proposizioni dell'onorevole Senatore Scialoia potessero informarsi al concetto di controprogetto, sia la Commissione di Finanza quella che la prima abbia a fare i suoi studi su di esso e riferirne al Senato. Quindi sarei d'avviso di continuare per ora la discussione generale, e se il Senato credesse accogliere come controprogetto le proposte, da formularsi, del Senatore Scialoia, la deliberazione più opportuna parmi sarebbe quella di farne rinvio alla Commissione.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io ho cominciato dal protestare che non intendeva, colla mia proposta, arrestare il corso della discussione generale, e diceva che per dare il vero valor pratico alle considerazioni del Senatore Scialoia, come avvertivano anche altri Colleghi, fosse necessario vederle formulate in articoli speciali, massime quella importantissima della distinzione da farsi tra la tassa personale e la tassa reale. Potrebbe a qualcheduno parer bella in teorica, ma non attuabile in pratica. Potrebbe essere che durante la discussione si agitasse questo punto principale, cioè di vedere che questo concetto teorico, che fece molta impressione, e che non può non essere accettato in astratto da tutti, o almeno dalla maggioranza dei Senatori, trovi un riscontro anche nella pratica. Quindi io pregherei di bel nuovo l'onorevole Senatore Scialoia perchè, se non tutti, almeno formulasse i principali dei suoi articoli, e quando saremo alla votazione del 1° articolo, avendo allora sott'occhio la nuova sua proposta, vedremo qual conto farne.

Ma finchè non abbiamo la sua proposta formulata in articoli speciali, la discussione teorica potrebbe riuscire infruttuosa. Si continui pure la discussione generale, ma intanto nella giornata di domani l'onorevole Scialoia abbia la compiacenza di formulare gli articoli principali della sua proposta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Mi pare che tutti siano d'accordo che la discussione generale non sia interrotta, il che certo sarebbe di danno non piccolo, sia perchè gli animi nostri sono portati verso questa questione, sia perchè la discussione non guadagnerebbe da un'interruzione.

Quanto poi agli emendamenti di cui si è fatto cenno, e che ha più o meno svolti l'onorevole Senatore Scia-

loia nel suo splendido discorso, anche il Ministero chiede di conoscerli, imperocchè troppo è l'interesse che deve prendere in questa discussione, perchè non abbia a fare accurato studio degli emendamenti che possono essere presentati, onde poi darvi la sua adesione o respingerli. Quanto poi al modo di procedere, mi sembra che si possa anche qui applicare la regola generale, e credo che questa sia una consuetudine del Senato, ogni qual volta si tratta di leggi organiche complicate, in cui molti sono gli emendamenti che possono essere presentati.

Ora, perchè potrà ancora esservi qualche altro Senatore il quale, come l'onorevole Senatore Scialoia, presenti o qualche emendamento, o una serie di emendamenti sopra questa o quell'altra parte del progetto di legge, perchè certamente il progetto di legge che sta davanti alle deliberazioni di questo illustre Consesso comprende diverse parti, e taluna non è stata neppure toccata dall'onorevole Senatore Scialoia nel suo discorso, potrebbe ciò per avventura formare oggetto delle osservazioni di qualche altro onorevole membro del Senato. Quindi mi sembra che il modo di procedere debba essere il seguente:

La discussione generale continui; chiunque vuole presentare emendamenti al progetto, trattandosi naturalmente di cose gravissime, li presenti il più sollecitamente possibile acciò si possa farli stampare e distribuire; e così potrà la Commissione di Finanza prenderli ad esame, così potrà studiarli ciascun Senatore, e potrà ancora il Ministero prenderne conoscenza e ponderarli con quell'attenzione che si meritano le proposte di ogni membro di questo Consesso, e specialmente di un membro così competente in questioni di finanza com'è il Senatore Scialoia.

**Senatore Scialoia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoia.** Io sono perfettamente d'accordo cogli oratori che hanno ultimamente espresso la loro opinione, e coll'onorevole signor Ministro delle Finanze; solamente quello che non accettava, è il termine perentorio per presentare i miei articoli domani.

Credevo di non dovere assumere un obbligo, di fare una promessa, che poi non potessi mantenere.

Del resto, io intendo di uniformarmi a ciò che prescrivono la consuetudine e il Regolamento del Senato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Veramente un momento fa io chiedeva che non vi fossero interruzioni. Prego però il Senato a non darini la taccia d'uomo che cangi troppo facilmente d'opinione, se chiedo ora una interruzione di pochi minuti per raccomandare un progetto di legge che riguarda l'aggiunta da farsi al Bilancio del 1870: questa non sarà che una piccola parentesi, che credo non potrà distogliere gli animi da sì grave discussione. Molti oratori ancora vorranno par-

lare, il Ministero non ha ancora detto parola, e se l'onorevole Senatore Sciabola potrà nella giornata di domani far compiere la stampa di quegli emendamenti che noi tutti aspettiamo con impazienza, credo che nulla potrà interrompere la discussione.

**Presidente.** Intendeva appunto di annunziare sul chiudersi della seduta, che la legge presentata ieri dall'onorevole sig. Ministro, a complemento della legge per l'esercizio provvisorio, era già stata passata, come venne stabilito dal Senato, all'Ufficio Centrale che ha riferito sull'esercizio provvisorio. Quest'Ufficio Centrale ha già redatta la sua Relazione, la quale sarà distribuita domani mattina, cosicchè domani, prima di riprendere la discussione attuale, si potrà dare passo a quella legge.

Quello che m'importa poi assai, appunto perchè questa legge possa avere esito, è, che il Senato si

trovi in numero per votare, poichè, duolmi il dirlo, se avessimo avuto da fare oggi una votazione, il numero dei presenti non sarebbe stato sufficiente.

Io non ho mancato di pregare tutti i signori Senatori che trovansi in Firenze acciò non mancassero di intervenire alle sedute. Alcuni hanno risposto al mio invito, altri no.

Pregherci poi i signori Senatori a voler convenire qualche tempo prima.

Voci. Al tocco.

**Presidente.** Invito dunque i Signori Senatori alla seduta di domani al tocco per la continuazione della discussione del presente progetto di legge e per la discussione e votazione della legge che ho testè annunziata.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).